REGOLAMENTO (CE) N. 280/98 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 1998

recante deroga a talune disposizioni del regolamento (CE) n. 2597/97 del Consiglio che fissa le disposizioni generali complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte destinato al consumo umano prodotto in Finlandia e in Svezia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia in particolare l'articolo 149, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 2596/97 del Consiglio [1], ha prorogato il periodo durante il quale possono essere adottate misure transitorie per facilitare il passaggio dai regimi vigenti in Austria, Finlandia e Svezia al momento dell'adesione ai regimi derivanti dall'applicazione dell'organizzazione comune dei mercati; che, per quanto riguarda i requisiti relativi al tenore di materia grassa del latte destinato al consumo umano prodotto in Finlandia e in Svezia, detto periodo è stato prorogato fino al 31 dicembre 1999;

considerando che, in virtù dell'atto di adesione, la Finlandia e la Svezia beneficiano di una deroga per quanto riguarda i requisiti relativi al tenore di materia grassa del latte destinato al consumo umano di cui al regolamento (CEE) n. 1411/71 del Consiglio [2], abrogato e sostituito a decorrere dal 1° gennaio 1998 dal regolamento (CE) n. 2597/97 del Consiglio [3]; che tale deroga scade il 31 dicembre 1997; che, tenuto conto della situazione particolare dei summenzionati Stati membri e dell'entità degli adeguamenti necessari, è opportuno prorogare temporaneamente detta deroga, per permettere agli Stati membri in questione di adeguarsi al regime applicabile nel resto della Comunità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2597/97, i requisiti relativi al tenore di materia grassa non sono applicabili al latte destinato al consumo umano prodotto in Finlandia e in Svezia nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999. Il latte alimentare prodotto in questi due Stati membri e che beneficia di tale deroga può essere unicamente commercializzato nel paese di produzione o esportato verso un paese terzo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

[1] GU L 351 del 23. 12. 1997, pag. 12.
[2] GU L 148 del 3. 7. 1971, pag. 4.
[3] GU L 351 del 23. 12. 1997, pag. 13.